

Regolamento
della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(RLCLArm)
(del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009;

decreta:

A. Autorità competenti

1. Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata¹

Art. 1² 1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l'autorità competente per l'applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi.

2Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d'uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge.

2. Commissione d'esame

Art. 2 1Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d'esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l'esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.

2La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.

3Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

3. Delega per l'esame porto d'armi

Art. 3³ Il Servizio può delegare l'esecuzione dell'esame per l'ottenimento del permesso di porto d'armi a enti privati.

B. Patente per collezionista

1. Domanda

Art. 4⁴ La domanda per l'ottenimento della patente deve essere presentata al Servizio mediante l'apposito modulo, cui devono essere allegati:

- a) l'estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
- b) la copia di un documento ufficiale di legittimazione;
- c) la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni.

2. Esonero dall'esame

¹ Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

² Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

³ Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

⁴ Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

Art. 5⁵ Il Servizio può esonerare dall'esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall'art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell'esercito.

3. Idoneità dei locali e dei mobili

Art. 6 Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.

C. Tasse

Art. 7 ¹La tassa d'esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--.

²La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.

D. Norma abrogativa

Art. 8 Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.

E. Entrata in vigore

Art. 9 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.

Pubblicato nel BU **2009**, 287.

⁵ Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.